



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/01

PARTE GENERALE

INDICE

PARTE I – PREMESSE

Art. 1	<i>Il contesto normativo di riferimento</i>	2
Art. 2	<i>Elementi costitutivi e presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente</i>	2
Art. 3	<i>L'apparato sanzionatorio</i>	3
Art. 4	<i>I reati presupposti</i>	3
Art. 5	<i>Valutazione integrata dei rischi di cui alla Legge n. 190/2012</i>	12

PARTE II - II MODELLO 231 DI MASOENERGIA S.R.L.

Art. 6	<i>Strutturazione del Modello 231 di Masoenergia S.r.l.</i>	12
Art. 7	<i>Modalità di redazione</i>	13
Art. 8	<i>Adozione del Modello 231 e suo costante aggiornamento</i>	13
Art. 9	<i>Destinatari</i>	14
Art. 10	<i>Masoenergia S.r.l. e la sua struttura organizzativa</i>	14
Art. 11	<i>Poteri dell'Assemblea dei soci</i>	16
Art. 12	<i>Il Consiglio di Amministrazione</i>	18
Art. 13	<i>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione</i>	19
Art. 14	<i>Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione</i>	20
Art. 15	<i>Il Sindaco Unico</i>	20
Art. 16	<i>Struttura organizzativa e sistema delle deleghe</i>	21

I documenti allegati:

2. *Parte Speciale e Valutazione dei Rischi*
3. *Codice Etico*
4. *Sistema Sanzionatorio*
5. *Misure Anticorruzione*
6. *Whistleblowing*
7. *Regolamento dell'Organismo di Vigilanza*

PARTE I – PREMESSE**Art. 1 – Il contesto normativo di riferimento**

Il presente Modello di Organizzazione e Gestione viene adottato da Masoenergia S.r.l. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”*.

Tale fonte normativa ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “enti”) per i casi in cui risulti commesso uno degli specifici reati ivi previsti dal Legislatore da parte di:

- a) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
- b) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Art. 2 - Elementi costitutivi e presupposti di esclusione della responsabilità dell’ente

Elemento costitutivo della responsabilità dell’ente è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita venga realizzata *“nell’interesse o a vantaggio della società”* e non *“nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”*.

Secondo la Relazione Ministeriale di accompagnamento al Decreto, la nozione di *“interesse”* ha fondamento soggettivo, indicando il fine in vista del quale il soggetto ha commesso il reato, mentre il *“vantaggio”* fa riferimento all’oggettiva acquisizione di un profitto da parte dell’ente.

Venendo ai criteri soggettivi di imputazione della responsabilità all’ente per il fatto di reato, si sottolinea che la responsabilità della persona giuridica viene ricollegata a un difetto di organizzazione, consistente nel non avere posto in essere un piano di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati.

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001 prevedono, infatti, una forma di esonero dalla responsabilità per l’ente quando questo dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello Organizzativo idoneo a prevenire la realizzazione dei reati;
- di aver istituito al suo interno un Organismo di Vigilanza dotato di completa autonomia di iniziativa e controllo, nonché avente specifici obblighi di vigilanza sul funzionamento, sull’osservanza del Modello e sul suo aggiornamento;
- che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello Organizzativo;

-
- che non vi siano state omissioni o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza all'uopo preposto.

Quindi, per evitare la responsabilità, la società deve dimostrare l'assenza della cd. "colpa organizzativa", cioè che il reato sia stato commesso nonostante essa abbia adottato misure idonee alla prevenzione dei reati ed alla riduzione del rischio della loro commissione.

Resta inteso che il Modello 231, per avere efficacia esimente, deve rispondere alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le aree di rischio di commissione dei reati attraverso un adeguato processo di valutazione dei rischi;
- 2) predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- 5) configurare un sistema disciplinare sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico, nonché delle procedure previste dal Modello 231 stesso.

L'adozione del Modello 231 è responsabilità dell'organo dirigente.

Art. 3 - L'apparato sanzionatorio

Per ciò che concerne l'apparato sanzionatorio, si evidenzia che, laddove sia ritenuta sussistente detta responsabilità amministrativa, il Legislatore ha previsto, alternativamente o cumulativamente, nonché attraverso una loro graduazione eseguita in base alla gravità del reato ed alle conseguenze pregiudizievoli dallo stesso generate, l'applicazione nei confronti dell'ente delle seguenti tipologie di sanzioni:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive, così suddivise:
 - interdizione dallo svolgimento dell'attività;
 - sospensione di autorizzazioni, licenze o concessioni;
 - divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti o sussidi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- c) sanzione della confisca di beni;
- d) sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna.

Art. 4 - I reati presupposti

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, la cui commissione può generare la responsabilità a carico della persona giuridica, sono le seguenti:

A) Reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25, D. Lgs. n. 231/2001)

1. Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis c.p.);
2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
3. Concussione (art. 317 c.p.);
4. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
5. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
6. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
7. Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.);
8. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
9. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
10. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli Organi delle Comunità Europee e di Funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.);
11. Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
12. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
13. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.);
14. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
15. Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
16. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
17. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
18. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]
19. Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
20. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
21. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]

B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D. Lgs. n. 231/2001)

22. Falsità in documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria (art. 491 bis c.p., in relazione agli artt. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 492 e 493 c.p. c.p.);
 23. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
 24. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
 25. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
 26. Installazione di apparecchiature per intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
 27. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
 28. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
 29. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
 30. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
 31. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).
 32. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]
 33. Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
-

-
34. Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
 35. Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]

C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter, D. Lgs. n. 231/2001)

36. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
37. Associazione per delinquere diretta alla commissione dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), tratta o trasporto di stranieri in violazione delle disposizioni del Testo Unico in materia di Immigrazione ex art. 12 comma 3 bis, D. Lgs. n. 286/1998 (art. 416 comma 6 c.p., in relazione agli artt. 600, 601, 601 bis e 602 c.p., nonché in relazione all'art. 12 comma 3 bis D. Lgs. n. 286/1998);
38. Associazione per delinquere diretta alla commissione dei delitti di prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.), pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.), violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (609 octies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.) (art. 416 comma 7, in relazione agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies c.p.);
39. Associazione per delinquere diretta alla commissione dei delitti di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.;
40. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
41. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
42. Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
43. Delitti previsti dall'art. 74 D.P.R. n. 309/1990;
44. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).

D) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis, D. Lgs. n. 231/2001)

45. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 46. Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 47. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 48. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 49. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 50. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 51. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 52. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 53. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 54. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
-

E) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1, D. Lgs. n. 231/2001)

55. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
56. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
57. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
58. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
59. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
60. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
61. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
62. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

F) Reati societari (art. 25 ter, D. Lgs. n. 231/2001)

63. False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c.);
64. False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
65. Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
66. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
67. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
68. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
69. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
70. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c., in relazione all'art. 2391 c.c.);
71. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
72. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
73. Corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.);
74. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis comma 1 c.c.);
75. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
76. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
77. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638 c.c.).
78. False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D. Lgs. n. 19/2023]

G) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater, D. Lgs. n. 231/2001)

79. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
 80. Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018]
 81. Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
 82. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
 83. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.);
 84. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
 85. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
 86. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
 87. Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
 88. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 89. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
-

-
90. Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
 91. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
 92. Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D. Lgs. 21/2018]
 93. Istigazione a commettere alcuno dei delitti con finalità di terrorismo o dell'ordine democratico (art. 302 c.p.);
 94. Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
 95. Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
 96. Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
 97. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
 98. Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
 99. Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
 100. Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
 101. Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5)
 102. Violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999.

H) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1, D. Lgs. n. 231/2001)

103. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

I) Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies, D. Lgs. n. 231/2001)

104. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
105. Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
106. Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
107. Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
108. Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
109. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
110. Tratta di persone (art. 601 c.p.);
111. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
112. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
113. Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

J) Abusi di mercato (art. 25 sexies, D. Lgs. n. 231/2001)

114. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D. Lgs. n. 58/1998);
115. Manipolazione di mercato (art. 185, D. Lgs. n. 58/1998).

K) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies, D. Lgs. n. 231/2001)

116. Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
117. Lesioni personali colpose (art. 590 comma 3 c.p.).

L) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies, D. Lgs. n. 231/2001)

- 118. Ricettazione (art. 648 c.p.);
- 119. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- 120. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- 121. Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

M) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- 122. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- 123. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- 124. Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- 125. Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

N) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies, D. Lgs. n. 231/2001)

- 126. Messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 comma 1 lett. a) bis, L. n. 633/1941);
- 127. Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171 comma 3, L. n. 633/1941);
- 128. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla S.I.A.E.; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis comma 1, L. n. 633/1941);
- 129. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis comma 2, L. n. 633/1941);
- 130. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter, L. n. 633/1941);
- 131. Mancata comunicazione alla S.I.A.E. dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies, L. n. 633/1941);

-
132. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies, L. n. 633/1941).

O) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies, D. Lgs. n. 231/2001)

133. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

P) Reati ambientali (art. 25 undecies, D. Lgs. n. 231/2001)

134. Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
135. Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
136. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
137. Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
138. Associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, diretta alla commissione di delitti contro l'ambiente (art. 452 octies c.p.);
139. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);
140. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
141. Reati relativi alla violazione delle norme che regolamentano il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 7 febbraio 1992, n. 150);
142. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
143. Reati relativi alla violazione della disciplina in materia di tutela delle acque (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D. Lgs. n. 152/2006);
144. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5, 6, D. Lgs. n. 152/2006);
145. Bonifica dei siti (art. 257, D. Lgs. n. 152/2006);
146. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006);
147. Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006);
148. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, commi 6, 7, 8, D. Lgs. n. 152/2006);
149. Reati relativi alla violazione della disciplina in materia di tutela dell'aria (art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006);
150. Reati relativi alla violazione delle misure poste a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 28 dicembre 1993, n. 549);
151. Reati relativi alla violazione della disciplina volta a ridurre l'inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. n. 6 novembre 2007, n. 202).

Q) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies, D. Lgs. n. 231/2001)

152. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998; art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5, D. Lgs. n. 286/1998).
153. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter, 5, D. Lgs. n. 286/1998)

R) Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies, D. Lgs. n. 231/2001)

154. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).

S) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

155. Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
156. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

T) Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020]

157. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)
158. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)
159. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)
160. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)
161. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)
162. Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
163. Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
164. Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D. Lgs. n. 87/2024]

U) Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020]

165. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
166. Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
167. Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
168. Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
169. Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
170. Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
171. Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
172. Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
173. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
174. Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
175. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)
176. Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)
177. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)
178. Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
-

179. Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

**V) Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001)
[Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]**

- 180. Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- 181. Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- 182. Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- 183. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- 184. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- 185. Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- 186. Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- 187. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- 188. Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

W) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D. Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- 189. Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- 190. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

X) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- 191. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- 192. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- 193. Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- 194. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- 195. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- 196. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- 197. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- 198. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- 199. Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Y) Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- 200. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- 201. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

-
- 202. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
 - 203. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
 - 204. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
 - 205. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - 206. Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Art. 5 - Valutazione integrata dei rischi di cui alla Legge n. 190/2012

Il Modello 231 di Masoenergia S.r.l. avrà ad oggetto anche la valutazione del rischio di commissione dei reati contemplati dal Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*. Infatti, la società risulta essere a partecipazione pubblica maggioritaria e, dunque, qualificabile come *“società a controllo pubblico”* ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Quindi, risultando essa assoggettata alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in conformità dell’art. 1, comma 2-bis, della Legge n. 190/2012, l'allegato documento *“Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231”* implementerà la suddetta valutazione del rischio di commissione di reati prendendo in considerazione anche le fattispecie (ulteriori) individuate dalla stessa Legge n. 190/2012.

PARTE II - II MODELLO 231 DI MASOENERGIA S.R.L.

Art. 6 - Strutturazione del Modello 231 di Masoenergia S.r.l.

Si ritiene maggiormente efficace e comprensibile la redazione di un Modello 231 formato da più documenti distinti che soddisfino in ogni caso i requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Il Modello 231 di Masoenergia S.r.l. è così composto:

1. *il presente documento, Parte Generale*
2. *la Parte Speciale e Valutazione dei Rischi*
3. *il Codice Etico*
4. *il Sistema Sanzionatorio*
5. *le Misure di prevenzione della corruzione e trasparenza integrative*
6. *il regolamento Whistleblowing*
7. *Il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza*

Art. 7 - Modalità di redazione

Il modello organizzativo espresso nel presente documento è stato redatto utilizzando il seguente metodo di lavoro:

- esame della documentazione aziendale (statuto, patti parasociali, regolamenti della società, delibere del Consiglio di Amministrazione, contratti in essere, bilanci) e verifica della struttura organizzativa;
- interviste ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- mappatura delle aree di rischio, intesa come individuazione delle attività e dei processi sensibili ex D. Lgs. n. 231/2001, con riferimento a tutti i reati previsti dal medesimo decreto;
- identificazione delle modalità operative per prevenire, evitare o minimizzare l'accadimento dei reati, con definizione di specifici protocolli;
- elaborazione di un documento di valutazione del rischio;
- condivisione dell'analisi rischi e protocolli con i soci.

Art. 8 - Adozione del Modello 231 e suo costante aggiornamento

Conclusa l'attività di mappatura delle attività/aree a rischio e sensibili, nonché l'analisi dei relativi protocolli di controllo, il Consiglio di Amministrazione di Masoenergia S.r.l. delibera l'adozione del Modello 231.

Successivamente, si evidenzia sin d'ora che la società dovrà provvedere al suo aggiornamento nei casi di estensione della normativa contenuta nel D. Lgs. n. 231/2001 a nuovi reati, di mutamento delle condizioni di rischio nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali, ovvero in tutti i casi ritenuti opportuni dallo stesso Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza (soprattutto qualora risultino individuate violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne evidenziano l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato).

Le proposte di modifica del Modello 231 dovranno essere preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale ne esprimerà un parere.

In deroga a quanto disposto dal punto precedente, il Presidente potrà apportare al Modello 231 modifiche di natura non sostanziale, qualora necessarie per una sua miglior chiarezza od efficienza. Di tali modifiche sarà data comunicazione al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, dovrà prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al Presidente eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello 231. Il Presidente, in tal caso, dovrà convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

Quanto previsto si applica, in quanto compatibile, per le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello 231, ad opera delle funzioni interessate.

Le modifiche alle procedure devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale deve esprimere il proprio parere.

Art. 9 - Destinatari

Sono destinatari del Modello 231 tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica di Amministratori, Soci, Sindaco Unico, OdV, consulenti, liberi professionisti, fornitori e dalla relativa attività svolta, siano coinvolti nello svolgimento dei processi qualificati come a rischio.

Gli stessi sono tenuti, nei rispettivi ambiti e per la rispettiva competenza, ad osservare le regole di condotta previste nel presente Modello 231, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati dallo stesso contemplati. A costoro viene dunque reso noto sia il Modello 231 che i relativi documenti allegati.

Il rispetto del modello è garantito mediante la previsione di un apposito sistema sanzionatorio ed anche attraverso l'adozione di clausole contrattuali che obblighino i soggetti esterni che operano per conto della società (collaboratori, consulenti, partner o fornitori) al rispetto delle previsioni ivi contenute.

Per quanto attiene ai soggetti fornitori, dovranno essere inserite in contratto apposite clausole che regolino le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 ovvero di previsioni inserite nel presente Modello 231 che siano ad essi direttamente applicabili (ad esempio la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti a Masoenergia S.r.l., come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. n. 231/2001).

Art. 10 - Masoenergia S.r.l. e la sua struttura organizzativa

Masoenergia S.r.l. è una società di capitali a responsabilità limitata avente per oggetto la produzione e la vendita di energia da fonte idroelettrica attraverso due impianti presenti rispettivamente nei Comuni di Telve e di Scurelle (TN).

Infatti, l'art. 2 dello Statuto stabilisce che la società ha per oggetto:

- la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione dei soli due impianti per la produzione di energia idroelettrica ivi situati;
- la produzione, distribuzione e commercializzazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti nonché l'ottenimento di ogni forma di incentivazione, sovvenzione ed altre misure analoghe fruibili secondo la legge dello Stato o altra norma dell'ordinamento per la produzione di energia elettrica attraverso impianti idroelettrici;
- l'adempimento alle obbligazioni contratte per il finanziamento della costruzione degli impianti principalmente attraverso gli utili creati con l'esercizio dell'attività di produzione e commercializzazione dell'energia elettrica e la fruizione delle misure di incentivazione e sovvenzione di cui al punto precedente.

Lo stesso Statuto prevede espressamente che la società non possa compiere operazioni finanziarie, mobiliari o immobiliari salvo quelle necessarie alla realizzazione, manutenzione e gestione degli impianti; assumere partecipazioni in altre società o enti; prestare garanzie reali o

personali a favore di terzi salvo quelle necessarie alla realizzazione, manutenzione e gestione degli impianti; emettere titoli di debito.

Attraverso specifici patti parasociali, è stato altresì previsto:

- il divieto di realizzazione di nuove iniziative;
- per il Comune di Scurelle, sul corso del Maso di Calamento e suoi affluenti, e per il Comune di Telve, sul corso del Maso di Spinelle e suoi affluenti, l'impegno reciproco a non promuovere, partecipare o aderire né in proprio né in collaborazione con altri enti o società (sia direttamente che indirettamente) ad eventuali ulteriori nuove iniziative di sfruttamento idroelettrico;
- per i Comuni di Scurelle e di Telve, in caso di eventuali ulteriori nuove iniziative di sfruttamento idroelettrico, sul tratto del torrente Maso di Spinelle che costituisce confine tra i due comuni, l'obbligo reciproco a partecipare in maniera congiunta sia nel caso di iniziative proprie che in collaborazione con altri enti o società.

Il sistema di governo e il funzionamento della società sono assicurati dai seguenti organi:

- a) l'Assemblea dei soci, ove risultano presenti sia azionisti di natura pubblica qualificati come Comuni enti locali ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Comune di Telve per il 33,75%; Comune di Scurelle per il 32,50%), che azionisti di natura privata, sia persone fisiche che giuridiche (Dolomiti Energia Hydro Power S.r.l. per il 26,25%; Azienda Consorziali Servizi Municipalizzati S.p.a. per il 7,50%);
- b) l'organo amministrativo, attualmente rappresentato da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, tra cui il Presidente, il Vicepresidente ed un Consigliere;
- c) il Sindaco Unico.

Non risultano nominati direttori, institori e/o procuratori.

Non risultano, altresì, forme di lavoro di tipo subordinato o collaborazioni di tipo coordinato e continuativo prestate a favore della società.

In conseguenza di ciò, le attività gestorie esercitate direttamente dagli Amministratori esauriscono le attività eseguite internamente dalla Società.

Risultano invece esternalizzate le principali funzioni legate alla produzione dell'energia, tra cui:

- conduzione tecnica delle centrali;
- pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, terreni, invasi, canali e vasche di carico di pertinenza degli impianti;
- pulizia dei locali che ospitano le apparecchiature;
- gestione e controllo dell'impianto di centrale e dell'opera di presa;
- controllo degli scarichi di erogazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) e delle portate di DMV effettivamente rilasciate;
- telecontrollo e telecomando dell'impianto presidiato H24 per 365 giorni all'anno;
- predisposizione documentazione e modulistica necessaria per i corretti adempimenti amministrativi, contabili e fiscali e quanto altro previsto dalle Leggi che regolano la materia;

-
- gestione di eventuali reclami in garanzia e rapporti con le compagnie assicurative;
 - scadenziario delle verifiche periodiche degli apparati a norma di legge (impianti terra, taratura contatori, ecc.);
 - gestione del protocollo interno con archiviazione digitale della documentazione e della corrispondenza;
 - emissione di fatture di vendita e gestione delle fatture in entrata, gestione rapporti con lo studio contabile;
 - elaborazione mensile del prospetto dei pagamenti;
 - stesura ed invio delle relazioni richieste dai vari enti quali PAT, GSE, Comuni, ecc..

Art. 11 - Poteri dell'Assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo Statuto e, nello specifico, le seguenti:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 del Codice civile dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- 7) le decisioni sugli argomenti per i quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione di una decisione da parte dei soci;
- 8) le decisioni di trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Lo Statuto stabilisce le modalità di espressione del voto, prevedendo la possibilità della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni:

- a) quelle per le quali l'art. 2479, comma 4, del Codice civile prevede la obbligatorietà della decisione assembleare;
- b) quelle per le quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione del metodo assembleare.

Nel caso in cui si adotti la consultazione scritta, la consultazione degli altri soci avviene a cura del proponente mediante deposito presso la sede sociale e trasmissione di detta proposta ai componenti dell'organo amministrativo, ai sindaci e a tutti i soci, i quali (personalmente o a mezzo di un rappresentante, il quale dimostri la sua idonea legittimazione), se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta entro il termine che deve essere indicato

nella proposta (la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione).

La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fintantoché la decisione non si sia formata. La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata se nel termine indicato nella proposta alla società sia pervenuta l'adesione dei soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Il socio può revocare il proprio voto fintantoché la decisione non si sia formata.

A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominato, all'Organo di controllo e trascritta nel libro delle decisioni dei soci.

Naturalmente, oltre che attraverso la consultazione scritte, i soci si riuniscono in assemblea a seguito di convocazione da parte dell'organo amministrativo (ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e pure quando ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche uno solo dei soci).

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). In caso di inerzia dell'organo amministrativo all'effettuazione della convocazione che si sia protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere spedito dai soci che rappresentino almeno il 15% del capitale.

Le decisioni dei soci sono assunte:

- a. con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, se si tratta di decisioni inerenti aventi ad oggetto modificazioni statutarie;
- b. con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, in ogni altro caso.

In caso di decisione assembleare, le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

In caso di socio in conflitto d'interessi, in caso di voto di astensione e in ogni altro caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, dal valore nominale dell'intero capitale sociale si sottrae il valore nominale della partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non esercita il diritto di voto.

In caso di assemblea totalitaria, le decisioni assunte devono essere tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.

A ciascun socio spetta il diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale; nel caso in cui sia socio una società fiduciaria che dichiara di agire in forza di mandato fiduciario conferito da una pluralità di fiducianti, la fiduciaria può esprimere tanti voti quanti sono i mandati fiduciari in base ai quali essa dichiara di agire e ciascun voto espresso dalla fiduciaria è di entità proporzionale alla partecipazione al capitale sociale di titolarità del fiduciante quale dichiarato dalla fiduciaria.

Nell'ambito di specifici patti parasociali attualmente esistenti, è previsto che - su richiesta anche di un solo Comune - ogni qualvolta l'assemblea dei soci o il Consiglio di Amministrazione della società siano convocati per deliberare su argomenti che riguardino o abbiano conseguenze, anche indirette, sull'ambiente e sul territorio del bacino imbrifero del Maso di Spinelle di proprietà o competenza dei Comuni, gli stessi si riuniranno antecedentemente alla data di convocazione delle Assemblee o del CdA al fine di concordare una posizione comune e, conseguentemente, garantire il loro voto unanime in caso di assemblea, o il voto unanime degli amministratori da loro designati in caso di adunanza del Consiglio di Amministrazione. E' altresì previsto che, nel caso siano chiamati a deliberare su argomenti che riguardino o abbiano conseguenze, anche indirette, sull'ambiente e sul territorio del bacino imbrifero del Maso di Calamento il Comune di Scurelle si impegna a condividere le posizioni proposte dal Comune di Telve.

Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione

Lo statuto prevede che la società possa essere alternativamente amministrata con i seguenti modelli di amministrazione:

- a. da un Amministratore unico;
- b. da un Consiglio di Amministrazione, composto da un massimo di nove membri, i cui componenti possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della loro nomina:
 - con metodo collegiale, che può esplicarsi o in via simultanea oppure mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta;
 - con metodo congiuntivo, secondo quanto previsto dall'art. 24 dello statuto; con la precisazione che le decisioni concernenti la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del codice civile devono in ogni caso essere adottate con metodo collegiale simultaneo.

Attualmente risulta previsto il metodo collegiale e la rappresentanza della Società spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a meno che si tratti di agire o resistere in giudizio nell'interesse della società, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione recante la decisione di compimento dell'atto per il quale viene esercitato il potere di rappresentanza;
- nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

Attraverso successivi patti parasociali, è stata prevista una diversa composizione del Consiglio di Amministrazione con un minimo di tre e un massimo di sette membri, prevedendo altresì che ai Comuni spetti, in eguale misura, la nomina della maggioranza dei Consiglieri, compresa la Presidenza. Inoltre, è stato previsto che, qualora la maggioranza dei Consiglieri sia costituita da un numero dispari, un membro sarà nominato di comune accordo tra i Comuni.

La nomina dei componenti dell'organo amministrativo, la determinazione del loro numero e la scelta del modello di amministrazione competono ai soci ai sensi dell'art. 2479 del Codice civile.

Attualmente l'organo amministrativo è rappresentato da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, tra cui il Presidente, il Vicepresidente e un Consigliere.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato. In caso di revoca senza giusta causa dell'amministratore nominato a tempo indeterminato, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca (salvo il risarcimento per mancanza di congruo preavviso, ai sensi dell'art. 1725, comma 2, del Codice civile), intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

Se cessa dalla carica anche uno solo dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione.

Art. 13 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio Presidente a maggioranza assoluta dei componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più Vicepresidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabiliti all'atto della loro nomina.

Il Presidente del CdA:

- a. convoca il consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;
- b. provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri;
- c. assicura adeguati flussi informativi tra il management e l'organo amministrativo e si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni e sono esercitati dall'organo amministrativo gli eventuali poteri di direzione, di indirizzo e di controllo da parte della società;
- d. assicura l'informazione ai consiglieri circa le novità legislative e regolamentari che riguardano la società e gli organi sociali; e vigila in generale sul rispetto delle norme di legge e di regolamento e sul rispetto dello statuto, sull'osservanza delle regole di governo della società;
- e. coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono stati espressamente delegati i seguenti poteri:

- delega ad operare con propria firma disgiunta per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e per le pratiche che si renderanno necessari sia direttamente che indirettamente per il mantenimento delle autorizzazioni in essere sulle centrali idroelettriche;
- delega ad operare, con propria firma disgiunta, sui conti correnti della società, per le operazioni di ordinaria amministrazione nel limite delle disponibilità di cassa o degli affidamenti bancari deliberati.

Attraverso patti parasociali, i soci hanno stabilito che la Presidenza viene nominata secondo un principio di alternanza tra i Comuni.

Art. 14 - Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

Al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione sono stati espressamente delegati i seguenti poteri:

- svolgere tutte le attività necessarie per assolvere alla procedura di richiesta di accesso ai meccanismi d'incentivazione degli impianti, a fonte rinnovabile, relativi agli impianti idroelettrici ad acqua fluente di nuova costruzione, denominati Maso di Calamento e Maso di Spinelle, da inoltrare al G.S.E. (gestore servizi energetici), fino alla conclusione dell'iter previsto;
- compilare e sottoscrivere tutta la documentazione prevista dall'iter autorizzativo;
- fornire e rilasciare eventuali dichiarazioni richieste quali precisazioni e/o integrazioni dal G.S.E.;
- interloquire in nome e per conto della società nei rapporti verbali, telefonici e/o di persona con gli interlocutori del G.S.E.;
- rappresentare la società nei confronti di qualsiasi ente ed ufficio pubblico con la facoltà di compiere tutte le operazioni connesse all'iter per il riconoscimento degli incentivi del G.S.E..

Art. 15 - Il Sindaco Unico

Quanto al controllo legale, lo statuto prevede la possibilità di optare per il Sindaco Unico o per il Revisore Legale. Attualmente risulta nominato il primo, iscritto al registro del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ai sensi degli artt. 2403 e 2403 bis c.c., il Sindaco Unico ha il dovere di:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto;
- vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento;

-
- assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle assemblee (Art. 16 dello Statuto, nel rispetto di coerente a quanto previsto all'art. 2405 c.c.).

Per lo svolgimento di tali incarichi, egli è titolare dei seguenti poteri:

- procedere ad atti di ispezione e di controllo;
- chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- convocare l'Assemblea in caso di omissione o ingiustificato ritardo da parte degli amministratori.

Art. 16 - Struttura organizzativa e sistema delle deleghe

Come sopra già evidenziato, la struttura organizzativa di Masoenergia S.r.l. si esaurisce con i predetti organi statutari, non risultando nominati direttori, institori e/o procuratori, e non risultando nemmeno presenti forme di lavoro di tipo subordinato o collaborazioni di tipo coordinato e continuativo prestate direttamente a favore della società.

L'attività volta al raggiungimento dello scopo sociale è esercitata, dunque, in via esclusiva dall'organo amministrativo, pur se attraverso esternalizzazione dell'attività di gestione degli impianti produttivi, come descritto al precedente art. 10.